



COMUNE DI ORSOGNA
Provincia di Chieti

ORIGINALE

Registro Generale n. 53

ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZE SINDACALI

N. 26 DEL 03-11-2020

Ufficio: **SEGRETARIO**

**Oggetto: MISURE DI CONTRASTO DEL CONTAGIO DA COVID-19.
DISPOSIZIONI PER CIMITERO COMUNALE DEL 03.11.2020.**

L'anno duemilaventi addì tre del mese di novembre, il Sindaco Salerni Ernesto

PREMESSO che il 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da Coronavirus (COVID-19) a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATI:

- il Decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" ed in particolare l'art. 3;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 recante "*Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – DPCM – dell'8 Marzo 2020 , in sostituzione del decreto del 4 marzo 2020, che disciplinata in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative per contrastare e limitare il diffondersi del Covid-19 e dispone nuove misure di contenimento del virus sull'intero territorio nazionale;

VISTO in particolare, l'art. 1, comma i) del citato DPCM, che prevede la sospensione delle cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – DPCM
– del 9 Marzo 2020 art. 1 comma 1, che estende all'intero territorio nazionale le
misure di cui all'art.1 del DPCM dell'8/03/2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – DPCM
– del 9 Marzo 2020 art. 1 comma 2, che vieta sull'intero territorio nazionale
ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

TENUTO CONTO dell'evolversi della situazione epidemiologica e della
conseguente necessità di adottare, nel rispetto del principio di precauzione,
misure proporzionali ed adeguate alla prevenzione della diffusione del virus
anche sul territorio comunale;

TENUTO CONTO del Comunicato CEAM dell'8/03/2020 a firma di S.E.
Bruno Forte Arcivescovo Chieti-Vasto, di seguito riportato "Nel caso di esequie
non possiamo privare del conforto della preghiera almeno al Cimitero i parenti
più stretti, evitando ogni altra partecipazione;

VISTO il DPCM del 24/10/2020 che consente di disporre la chiusura al
pubblico delle aree pubbliche dove si possono creare situazioni di
assembramento;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117/2/1 Uff. 3 – Prot.
Civ. del 20/10/2020, la quale introduce nelle note esplicative in merito al
conferimento ai Sindaci del potere di chiusura delle aree pubbliche dove si
possono creare situazioni di assembramento, introdotto dal DPCM del
18/10/2020;

RITENUTO, nel rispetto dei principi di adeguatezza e precauzione, di dover
disciplinare l'accesso al Cimitero Comunale conformemente alle linee guida
stabilite dai citati DPCM;

RICHIAMATE le competenze del Sindaco ed in particolare, il comma 5°
dell'art. 50 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i;

per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi qui integralmente
richiamate, in via strettamente prudenziale e nel rispetto dei principi di
adeguatezza e precauzione

ORDINA

A far data dalla pubblicazione del presente provvedimento, dalle ore 12:00 del
03/11/2020 e fino a nuove disposizioni in merito:

1. **in caso di esequie, di consentire l'accesso solo ai familiari stretti del defunto, agli operatori delle onoranze funebri e al dipendente comunale per le attività strettamente connesse alla tumulazione;**
2. **che la presenza delle persone autorizzate avvenga nel rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro;**

DISPONE

1. che la presente Ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio on-line del Comune di Orsogna, sul sito web del Comune e che sia affissa presso i locali comunali;
2. la trasmissione di questa ordinanza:
 - al Prefetto della Provincia di Chieti;
 - al Questore della Provincia di Chieti;
 - al Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Ortona;
 - al Comandante della Stazione Carabinieri di Orsogna;
 - di pubblicare l'ordinanza sull'Albo Pretorio

COMUNICA

che avverso il presente atto è possibile esperire ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica, comunicazione o pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Orsogna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Salerni Ernesto



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al
Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sabatini Cristiana

